



Sent. N. 32/13
Cron. N. 154
Rep. N. 55

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI BARI

I Sezione civile

Il Giudice, Francesco Caso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2029 del registro generale affari contenziosi
dell'anno 2009,

tra

De Curtis Liliana, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Savino fu
Giacomo,

- ATTRICE -

e

il Popolo della Libertà, rappresentato e difeso dagli Avv. Ignazio
Abrignani e Andrea D'Agosto,

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 4.4.2012 la causa passava in decisione sulle conclusioni
delle parti qui di seguito riportate:

per l'attrice : "E" presente, in sostituzione dell'Avv. Roberto Savino (giusta
delega permanente depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Bari), l'Avv. Massimo Lazzarelli, il quale precisa le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nelle precedenti difese, da intendersi qui trascritte, e chiedendo espressamente la distrazione delle spese processuali in favore dell'Avv. Roberto Savino, il quale se ne dichiara anticipatario”;

per il convenuto: “E’ presente per il popolo delle libertà, in sostituzione dell'Avv. Andrea D’Agosto, l'Avv. Pier Giovanni Traversa il quale precisa le conclusioni: in via principale, nel merito, rigettare le domande attoree, poiché infondate in fatto e diritto, oltreché non provate, previo rigetto della richiesta inibitoria in difetto dei necessari presupposti. In via subordinata si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nelle memorie ex art. 183, VI c. c.; il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con condanna attorea al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in relazione alla prospettata fattispecie diffamatoria”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18.2.2009, De Curtis Liliana conveniva, innanzi al Tribunale di Bari l'associazione il Popolo della Libertà per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare illeciti ed abusivi, per i titoli di cui alla narrativa dello stesso atto, la creazione, la pubblicazione e l'uso dei manifesti *de quibus*; 2) per l'effetto, inibire alla convenuta l'uso dei manifesti sopra specificati, ordinando la distruzione di quelli ancora disponibili; 3) condannare ex art. 37, 38 e 2043 e segg. c.c., l'associazione suddetta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla concludente, quantificati anche in via equitativa in € 500.000,00, oltre interessi e rivoluzione monetaria; 4) condannare la convenuta a pubblicare, a sua cura e

spese, il dispositivo dell'emananda sentenza sui quotidiani "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Esponeva l'istante: 1) che nei giorni 23 gennaio 2009 e seguenti l'intera città di Bari era stata tappezzata di manifesti politici, su iniziativa del partito "Il popolo della Libertà-Berlusconi Presidente", il cui simbolo era riportato in tali manifesti nell'angolo destro in basso, e che tali manifesti riproducevano l'immagine "addolorata" del grande artista Totò, e la sua famosa esclamazione "... e io pago !", sopra la fotografia dei palazzi in Bari di Punta Perotti (meglio conosciuti unanimemente come l'ecomostro di Bari), mentre venivano abbattuti al suolo; 2) che la creazione e l'affissione di tali manifesti avevano avuto vastissima eco nella città di Bari e sul piano nazionale, tanto da trovare riscontro sui giornali (il quotidiano La Repubblica-Bari nell'edizione del 28.1.2009 riportò in prima pagina tale manifesto), e su vari siti internet (cfr. il sito Barilive.it. – il primo giornale telematico della città di Bari" del 28.1.2009, che riprodusse uno di tali manifesti, affisso abusivamente su un cassonetto per la raccolta del vetro, con un articolo di commento, a cura della Redazione di tale giornale, intitolato: "E se si arrabbia Liliana ?", ed il sito "Aziendabari.it" del 30.1.2009, con la fotografia di Totò "addolorato", che pronuncia l'espressione "... ed io pago"); 3) che la riproduzione dell'immagine di Totò in tali manifesti era illecita ed abusiva, sotto vari ed autonomi profili, ciascuno da solo idoneo ad integrare una fattispecie produttiva di danni ingiusti; 4) che nel nostro ordinamento giuridico l'art. 10 c.c. prescrive che, "qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni"; 5) che la L. 22.4.1941, n. 633 prescrive all'art. 96 che: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93", secondo cui "dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli", e che il successivo art. 97 prevede che "non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta"; 6) che l'art. 595 c.p. punisce chi commette il reato di diffamazione (aggravato "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"), commesso da chi, "comunicando con più persone offende l'altrui reputazione", e, com'era noto, il giudice civile, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di risarcimento dei danni ex art. 2043 e segg. c.c., subito dal danneggiato dalla diffamazione, può accertare *incidenter tantum* la commissione di tale reato, e che infine il testo unico sulla protezione dei dati personali prevedeva che la pubblicazione del ritratto di una persona può essere ritenuto lecito esclusivamente, previo consenso della persona interessata, o dei

suoi eredi; 7) che nella giurisprudenza erano pacifici i principi in dettaglio richiamati in citazione e che, alla luce degli stessi, nella fattispecie sussistevano i seguenti e concorrenti profili di illiceità della riproduzione nei manifesti *de quibus* dell'immagine di Totò, accompagnata dalla sua tipica frase "e io pago", forieri di gravi danni patrimoniali e non patrimoniali; 8) che, da un lato, i manifesti in questione erano illeciti ed abusivi, in quanto l'attrice, quale erede del Principe De Curtis, non aveva mai prestato il consenso all'utilizzo dell'immagine del *de cuius*; 9) che, dall'altro, erano contrari alla legge, in quanto distorcono l'effettiva identità personale del Principe De Curtis, alterandone e travisandone il patrimonio intellettuale e politico, mediante un improprio e gratuito accostamento dell'immagine e del repertorio artistico di quest'ultimo, ad un'associazione politica ed al suo Presidente ("Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente"), del tutto estranei (anche sotto il profilo temporale) alla sensibilità culturale e politica di Totò; 10) che, infatti, il Principe De Curtis è una di quelle personalità (raro esempio nella storia d'Italia), nelle quali si riconosce un'intera collettività nazionale, a prescindere dalle differenti opzioni politiche, sicché era gravissimo che la sua figura venisse strumentalizzata nell'agone politico; 11) che, ancora, tali manifesti erano illeciti ed abusivi, perché sfruttavano l'immagine e l'arte di Totò per catturare l'attenzione dei cittadini, per una finalità di mera pubblicità politica; 12) che, infine, la fattispecie concreta integrava il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.c, perché vi è lesione della reputazione del Principe De Curtis (e, cioè, dell'opinione sociale e del suo onore), in quanto la sua immagine, per giunta con un volto visibilmente sofferente, era stata associata a quella dei palazzi di Punta Perotti in Bari (assurta agli onori della cronaca nazionale ed europea

come “la saracinesca di Bari”, e come “l’ecomostro di Bari”) nel momento del loro abbattimento, attuato in esecuzione della legge statutale e di una sentenza dell’A.G. passata in giudicato; 13) che, infatti, il Principe De Curtis aveva dedicato la sua luminosa vita e la sua arte poetica, teatrale e cinematografica al culto della bellezza; quella bellezza che secondo Platone s’identifica con la bontà (kalokagathòs = bello e buono), e che secondo Dostoevskij salverà il mondo; 14) che l’istante aveva, pertanto, diritto per i suddetti titoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (moralì e c.d. esistenziali) ex artt. 2056 e 2059 c.c., quantificati anche in via equitativa, attesa la grave e plurima illiceità della fattispecie, in € 500.000,00.

Si costituiva il convenuto, chiedendo di rigettare le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto e non provate, previo rigetto della richiesta di inibitoria in difetto dei necessari presupposti, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e condanna attorea al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in relazione alla prospettata fattispecie di diffamazione.

Concessi in prima udienza i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., il G.U. dell’epoca, con ordinanza resa all’udienza del 4.2.2010, rilevando che la causa poteva essere decisa sulla base della documentazione esibita, non essendo contestati i fatti storici rimessi alla valutazione del Tribunale, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 5.5.2011, nella quale la causa, tuttavia, non poteva essere introitata per la decisione e motivatamente veniva rinviata per gli stessi incombenti ad altra udienza.

A seguito, quindi, di istanza di assegnazione della causa a Giudice togato e di anticipazione di udienza, formulata dall’attrice, il Presidente di questa Sezione assegnava la causa al sottoscritto Giudice-persona fisica, che rifissava

per la precisazione delle conclusioni innanzi a sé, in via di anticipazione, l'udienza del 4.4.2012.

Precisate le conclusioni all'udienza suddetta con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa può adesso essere decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice sono fondate e pertanto meritevoli di accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso, mentre la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., spiegata dal convenuto, deve essere dichiarata inammissibile.

I. Prendendo appunto le mosse da questa domanda del resistente, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta dal convenuto nella causa di merito non perde il suo carattere di domanda riconvenzionale per il fatto che non comporta spostamenti di competenza e deve essere decisa dal giudice della domanda principale (così Cass., sez. III, 3.8.2005, n. 16256; e in termini analoghi circa tale domanda id., sez. II, 19.5.1999, n. 4849; id., sez. III, 16.6.1997, n. 5391; id., sez. I, 25.11.1986, n. 6930).

Conseguentemente, stante la natura riconvenzionale di tale domanda, ove formulata dal convenuto, essa non sfugge al regime processuale di forme e termini previsto per detta domanda, secondo i casi applicabile in dipendenza del rito cui è assoggettato il giudizio di merito.

Nel caso che ci occupa, pertanto, essendo la causa soggetta al rito ordinario di cognizione innanzi al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., il convenuto avrebbe dovuto proporre, a pena di

decadenza, detta domanda riconvenzionale, in comparsa di risposta da depositare almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.; laddove il partito politico resistente, rispetto all'udienza del 4.6.2009, prima udienza successiva, tenuta dal G.I. all'epoca designato, rispetto a quella indicata in citazione, si è costituito con comparsa depositata l'1.6.2009 e quindi tardivamente.

Pertanto, in disparte qualsivoglia considerazione di merito, deve essere dichiarata inammissibile la ridetta domanda riconvenzionale per decadenza; il che è pacificamente rilevabile anche *ex officio*, e comunque era stato espressamente eccepito dall'attrice sin dalla sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., appunto sul rilievo della tardività della richiesta avversa.

II. Sempre in punto di rito, va detto che infondatamente il partito politico resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito, sia pure in via subordinata, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nella sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c..

Correttamente, infatti, il precedente G.U. aveva reputato la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi istruttori, in base ai documenti già agli atti (in conformità all'analoga richiesta in proposito avanzata dall'attrice che pure aveva formulato delle proprie posizioni di prova orale).

In particolare, con il capitolo 2) di prova testimoniale formulato il convenuto intendeva provare essere "Vero che il manifesto per cui è giudizio è stato utilizzato nella sola zona di Bari in numero di 1.500 esemplari affissi alla fine del mese di Gennaio 2009".

Senonché, le indicazioni cronologiche e di luogo così fornite sono praticamente coincidenti con quelle allegate sin dall'inizio dall'attrice al punto 1) della parte espositiva dell'atto introduttivo, di tal che attengono ad aspetti già pacifici in causa.

Quanto, poi, al profilo del numero degli esemplari del manifesto affissi, l'attrice invece non aveva fornito indicazioni precise, limitandosi a dedurre che l'intera città di Bari era stata tappezzata di tali manifesti, e quindi dandone per implicita una rilevante quanto indeterminata molteplicità, che rimarrebbe confermata anche dal numero sostenuto dal convenuto; per modo che si tratta di punto irrilevante, che, quand'anche fosse stato dimostrato in tali termini quantitativi precisi, non avrebbe assunto valore dirimente (come meglio si vedrà innanzi).

Con la prima posizione di prova, infine, il convenuto intendeva dimostrare essere <Vero che il manifesto per cui è giudizio non si collegava direttamente a nessuna campagna elettorale, ma poneva l'attenzione su di un eclatante evento di cronaca cittadina per la città di Bari, quale è quello della demolizione dei Palazzi di Punta Perotti (per l'appunto "l'ecomostro di Bari")>.

Detto articolo di prova, nei termini formulati, è tuttavia all'evidenza inammissibile sul piano processuale-formale, perché nella sua prima parte è concepito in chiave negativa (dove si dice "non si collegava ..."), e nella sua interezza in modo all'evidenza valutativo, richiedendosi di esprimere ai testi un non consentito giudizio su contesto e finalità del manifesto impugnato; che invece devono e possono essere acclarati a livello obiettivo per quel che risulta *ex actis*, e secondo le deduzioni delle stesse parti.

III. E si è volutamente posposto l'esame di questo primo capitolo articolato dal resistente appunto perché esso già avvicina all'esame della fattispecie concreta.

Più in dettaglio, come emerge dalle 19 fotocopie di rilievi fotografici prodotte dall'attrice (che il convenuto non ha contestato), nell'ampio manifesto contestato, di forma rettangolare, l'immagine del viso di Totò in primo piano ne occupa uno spazio notevole corrispondente a circa un quarto della superficie a destra in alto, ed è quindi in posizione di indubbia evidenza; il notissimo attore e artista vi è stato riprodotto in un'espressione "addolorata", come sostenuto da ambedue le parti, prima che da questo Giudice; sul "quadrante" in alto a sinistra, ma occupando anche una parte centrale del foglio, vi è, a caratteri cubitali, la scritta "... e io pago !", mentre gli ideali quadranti inferiori sono occupati dalla riproduzione di un fotogramma tratto da immagini relative all'abbattimento dei palazzi di Punta Perotti, notoriamente realizzatosi a mezzo di cariche di esplosivo (in ogni caso all'angolo a sinistra in basso, a scanso di equivoci, compare la didascalia "Punta Perotti"), e nell'angolo a destra in basso è presente il simbolo/logo dell'epoca della formazione politica resistente, costituito da un cerchio in cui nella parte superiore compare la scritta "Il popolo della libertà" e nella parte inferiore quella "Berlusconi Presidente".

Ciò premesso, una delle linee difensive del convenuto si basa sull'assunto che <l'immagine ed il motto notori si pongono in posizione di evidente accessoria rispetto al manifesto, essendo essenziale l'immagine del crollo dell' "ecomostro">.

In base alla descrizione obiettiva, testé compiuta, delle immagini presenti nel manifesto, però, tale affermazione non è affatto condivisibile già sul piano fattuale, prim'ancora che sul piano di quanto se ne vorrebbe desumere.

E' vero, piuttosto, esattamente il contrario: posizione e dimensioni dell'immagine di Totò e della frase a lui attribuita (a mo' quasi di "fumetto") sono tali da catturare immediatamente l'attenzione di qualsiasi osservatore, ed in base alla studiata fotocomposizione del manifesto sono concepiti in modo da suonare come un "commento" al posposto fotogramma che riproduce il crollo per esplosione del c.d. ecomostro.

Comunque, è lo stesso convenuto a spiegare che il volto "addolorato" del Principe De Curtis "vuole perverso unicamente significare metaforicamente il dolore dei cittadini di Bari in relazione all'episodio narrato nei manifesti, che è costato gravemente in termini di oneri finanziari a carico per l'appunto della cittadinanza" (così a pag. 4 della sua comparsa di risposta).

Ora, vien fatto di dire che il convenuto, così ragionando, persevera tuttora proprio nell'impostazione che rende più pregiudizievole il manifesto in questione.

Più in particolare, è ben vero che l'affissione dei manifesti in questione si è realizzata in periodo non ancora coincidente con una campagna elettorale già avviata (anche l'attrice non ha sostenuto questo).

E', nondimeno, incontestabile il suo collocarsi in un contesto di propaganda politica, in chiave polemica (e in periodo ormai prodromico alla campagna elettorale vera e propria).

Insomma, il messaggio politico è assolutamente chiaro, ma val la pena meglio illustrarlo: il partito resistente, per bocca di Totò, figura che ora

definisce "amata" nelle sue difese, e contestualmente attraverso l'immagine "addolorata" dello stesso, intendeva esprimere la doglianza per essere stati fatti sostenere a carico dei cittadini i costi relativi allo spettacolare ed oneroso abbattimento degli edifici di Punta Perotti; iniziativa, quest'ultima, evidentemente contestata da detta formazione politica e, perciò, implicitamente, ma chiaramente addebitata a parti politiche ad essa contrapposte.

Naturalmente, l'opinione politica che si voleva far passare attraverso tale comunicazione propagandistica, in quanto tale, era assolutamente legittima.

Ciò che è *contra jus*, invece, è l'aver rappresentato il notissimo personaggio quale immagine mimica e portavoce di tale opinione, quasi che fosse il "campione" di tutti coloro che andavano alla fine a "pagare" il rilevante prezzo del ridetto abbattimento, per modo che anche la velleità umoristica della comunicazione finisce con l'essere subvalente rispetto alla critica politica che manifesta.

Invero, tale chiara "identificazione" tra il Totò per come raffigurato e "parlante" nei manifesti e la cittadinanza asseritamente vessata non è lecita.

E' fin troppo ovvio, infatti, che è sicuramente consentito, nel dibattito politico, che una determinata formazione - a torto o a ragione, qui non importa stabilire -, attribuisca all'opinione pubblica (totalitaria o prevalente) un determinato giudizio circa un fatto di indubbia rilevanza (nella specie, l'annosa e travagliata vicenda degli edifici di Punta Perotti di questa città ed il suo epilogo), oppure che si pretenda di esporre quale, sempre secondo quel partito, dovrebbe essere la valutazione che i cittadini debbano manifestare in merito. Tutto ciò rientra in pieno nel contraddittorio democratico (in cui sono

compresi sia la propria convinzione, sia quella attribuita o che si voglia attribuire ad altri oppure ancora quella che s'intenda provocare in questi ultimi).

Quello che, invece, può travalicare tale ambito è l'attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso (impossibile nella specie, stante il suo anteriore decesso), come meglio si vedrà innanzi.

Per ora, tuttavia, si deve piuttosto rimarcare un altro profilo fattuale, e cioè che la famosa espressione "... e io pago !", venne "pronunciata dal Principe Antonio De Curtis nella commedia "47 Morto che parla", diffusa per la prima volta nel Marzo 1950" (così a pag. 3 della comparsa di risposta).

Questo dato, introdotto in causa per la prima volta proprio dal convenuto, è, poi, divenuto pacifico in causa tra le parti. Sennonché, come emerge anche dalla documentazione prodotta dall'attrice a riguardo, nel film "47 morto che parla" la battuta fu pronunciata da Totò, che vi interpretava il personaggio dell'oltremodo avaro barone Antonio Peletti, e tutta la commedia di genere comico ruota intorno a questo protagonista, che è una sorta di Arpagone della Campania dell'inizio del secolo scorso, senza, però, che sia il personaggio che l'esclamazione da lui pronunciata ("... e io pago !") avessero la benché minima valenza politica, anche in senso lato. Ed infatti parte della critica cinematografica ha posto l'accento sul fatto che il film era solo liberamente ispirato all'omonima commedia teatrale di Ettore Petrolini (che per il film figura come autore solo del "soggetto", in quanto la sceneggiatura era di Vittorio Metz, Furio, Scarpelli, Age e Marcello Marchesi) e che piuttosto vi si avvertivano contaminazioni con "L'avaro" di Moliere, di tal che in definitiva l'opera cinematografica puntava, in chiave parodistica, sul tipo umano

“universale” appunto dell’avarò, esaltato dalle doti interpretative comiche di Totò.

Per giunta, non è contestato che l’immagine dell’artista riprodotta nel manifesto non è stata estrapolata dal medesimo film, nel quale, invece, secondo l’attrice, “egli pronuncia in modo furente e indignato tale battuta, associandola ad un’indimenticabile mimica di fiera reattività”, e non quindi con espressione “addolorata”.

Ergo, siffatta giustapposizione tra l’immagine dell’attore e la frase finisce con l’assumere anche un significato di violazione “autoriale”, mediante l’accostamento di “brani” (l’uno mimico facciale e l’altro orale) sì appartenenti al medesimo artista, ma estratti da contesti interpretativi differenti, per modo da costituire un contemporaneo travisamento dell’uno e dell’altro, con un risultato finale, quindi, completamente estraneo alle espressioni interpretative originali dell’artista stesso e piegato ad un messaggio politico ancor più alieno da lui.

IV. Infatti, va a questo punto posto in luce che la multiforme personalità di Totò (soprattutto attore di teatro e del cinema, ma, altresì, poeta, commediografo, sceneggiatore e compositore di canzoni), anche in virtù della sua rivalutazione, in gran parte purtroppo postuma, rientra tra quelle figure (della cultura, dell’arte e, talvolta, anche se più raramente, della stessa politica) che appartengono ormai alla storia ed alla memoria collettive della comunità nazionale.

Si potrebbe dire, in parole povere, che è uno di quei personaggi (pochi o comunque non molti) che “mettono d’accordo tutti”, ed al quale comunque

anche chi non fosse di tale avviso non potrebbe non riconoscerne una rilevanza “trasversale”, per usare un termine in voga.

Fatte le debite proporzioni, anche Dante Alighieri può non piacere a taluni, ma nessuno potrebbe negarne l'importanza obiettiva in contrasto con evidenze incontestabili.

Si tratta, in altri termini, di personaggi così compenetrati nella storia di una determinata collettività, da escludere che taluno possa ascriverli ad una fazione o ad un'ideologia determinate.

D'altronde, nel caso specifico di Totò, è lo stesso convenuto a non allegare neppure che questi avesse un orientamento politico particolare.

Ed in effetti la biografia dell'artista, per come emergente *ex actis*, non offre spunti sicuri per giungere a conclusioni univoche a riguardo (è documentato che egli condusse una lunga e costosa battaglia legale per il riconoscimento dei titoli nobiliari che assumeva competergli, però compose una poesia come “A' livella”, di significato latamente “egalitario”, ma in chiave esistenziale più che politica; era sospettabile di simpatie monarchiche – nel dopoguerra l'aver proferito la frase “Viva Lauro” nel corso del programma “Il musicchiere”, gli costò una sospensione dalle partecipazioni a trasmissioni televisive, poi rientrata -, ma durante il regime fascista corse addirittura il rischio di essere arrestato per le sue “intemperanze” satiriche, sgradite dalla censura; aveva partecipato a films, come, ad es., “Gli onorevoli”, di satira di costume e politica, ma mai leggibili in chiave di adesione ad un partito).

Insomma, per quello che emerge dai documenti prodotti dall'attrice, il personaggio non poteva credersi “schierato” in chiave politica e, in ogni caso,

per tale, e cioè non allineato ad una parte politica, è stato ed è ormai percepito nella *communis opinio*.

Va da sé, poi, che l'identità personale politica è tutelabile anche nella sua versione negativa, nel senso che il singolo può insorgere, non solo contro l'attribuzione a lui, o il travisamento, di un'idea politica opposta o comunque differente da quella che egli abbia in positivo, ma anche rispetto a tali abusi pur quando egli non abbia alcun indirizzo politico e sia, come suol dirsi, apartitico o addirittura apolitico, in quanto l'identità personale su tale piano ben può atteggiarsi in quest'ultimo senso.

Il resistente afferma che "nessuno può ragionevolmente sostenere che l'opinione sociale dell'onore (in ciò si concreta per la giurisprudenza la reputazione) del grande Totò sia stata anche lontanamente incrinata dal manifesto *de quo agitur*!".

Ora, è ben vero che il grande artista è deceduto nel 1967 e quindi ben prima che nascesse l'associazione politica "Il Popolo della Libertà" (ma pure i partiti che in essa erano confluiti) e anche che si svolgesse tutta la vicenda dei palazzi di Punta Perotti, cui fanno riferimento in chiave di polemica propagandistica i manifesti contestati, di tal che ogni persona dotata di minimo discernimento avrebbe potuto e dovuto rendersi conto da sé che questi ultimi non potevano esprimere quale potesse essere un qualche indirizzo politico particolare di Totò e men che meno un suo parere su detta singola vicenda.

Tuttavia, è proprio questo a rendere lesiva l'affissione dei manifesti in questione.

V. A questo punto, infatti, occorre ricordare che la Suprema Corte ha insegnato che ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole

di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. Questo diritto all'identità personale non può trovare fondamento nelle forme degli art. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e non si può attribuire alle due norme una portata incompatibile con la loro struttura. Infatti, i segni distintivi identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona; l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni. Tale diritto, mirando a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, trova il fondamento giuridico-positivo della sua tutela nell'art. 2 Cost., clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana (così Cass., sez. I, 22.6.1985, n. 3769).

E sempre il Supremo Collegio ha spiegato che la garanzia dell'identità personale va intesa, non in senso soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale, generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva (in tal senso Cass., sez. I, 7.2.1996, n. 978).

Se così è, però, essendo presupposta in questo ordine d'idee l'identità personale a livello oggettivo che è da proteggere, ne consegue che il travisamento di tale identità, quand'anche fosse marchiano e perciò riconoscibile da tutti con l'ordinaria diligenza, e in certo senso proprio per questo motivo, lede il bene giuridico da tutelare, che è praticamente collettivo, anche se, come di regola in campo civile, la sua giustiziabilità è rimessa all'iniziativa dei singoli soggetti che l'ordinamento di volta in volta ritenga titolati e legittimati in tal senso.

Per esemplificare con un caso ipotetico estremo, ove l'immagine e/o le parole del Papa fossero adoperate per sostenere una campagna mediatica a favore della legalizzazione dell'aborto in ogni caso, chiunque sarebbe in grado di accorgersi dell'assurdità della cosa, e nondimeno, essendo ciò in contrasto con la Sua identità personale (in tale ipotesi sotto il profilo dottrinale, religioso e morale) in senso oggettivo nei termini su chiariti, in teoria lo stesso Sommo Pontefice ben potrebbe reagire contro una strumentalizzazione così plateale della sua personalità.

VI. In questa cornice interpretativa, inoltre, occorre ritenere che l'identità personale di un individuo da tempo defunto (come nel caso che ci occupa)

possa essere tutelata in giudizio anche dai congiunti di quest'ultimo, indicati nell'art. 10 c.c..

Invero, la già cit. Cass. n. 3769/1985, pur seguendo l'impostazione sopra vista, ebbe nondimeno a concludere che l'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale fosse tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i comportamenti altri che menomino l'immagine sociale del soggetto, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché la possibilità di ottenere, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della L. 5 agosto 1981, n. 415 (all'epoca vigente).

D'altronde, sarebbe ben strano che un interesse qualificabile come posizione di diritto soggettivo, direttamente alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost., possa ricevere nell'ordinamento una difesa minorata rispetto a quella già apprestata per i singoli segni distintivi della persona dalla legislazione di rango ordinario prim'ancora dell'entrata in vigore della Costituzione.

Pertanto, avuto riguardo anche alla dimensione oggettiva dell'identità personale che trova tutela, si giustifica pienamente un ampliamento dei soggetti titolati a reagire in giudizio contro eventuali attentati alla stessa in applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 10 c.c..

Conseguentemente, in base a detta interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. Cass. n. 978/1996, già cit.), anche il coniuge, i genitori ed i figli

dell'individuo defunto la cui identità personale è oggetto di attentato possono agire nei termini ivi specificati, ossia *jure proprio*, indipendentemente dalla circostanza che possano rivestire la qualità di eredi di quella persona.

VII. D'altro canto, l'istante, come risulta dalla narrativa, ha agito in più chiavi sul piano normativo, e reclama direttamente tutela anche a fronte dell'abuso dell'immagine del defunto padre, ai sensi dell'ora cit. art. 10, ma altresì per la violazione dei "diritti relativi al ritratto" dello stesso, a mente del combinato disposto degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941.

Ed anche su questo piano, come si vedrà, le sue domande sono pienamente fondate.

L'attrice, inoltre, a questo strumentario tradizionale di protezione in materia ha aggiunto non a torto anche un cenno al più recente testo unico sulla protezione dei dati personali.

Più in particolare, la Corte Suprema ha insegnato che l'immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di "dato personale", agli effetti del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un'enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta (così Cass., sez. III, 5.6.2009, n. 12997, in fattispecie relativa a trasmissione con il mezzo televisivo dell'immagine di una persona non nota al pubblico, senza l'indicazione dei dati personali identificativi).

Tuttavia, la stessa diffusa motivazione posta a base di tale soluzione nell'ora cit. decisione specifica che "è palese che il discorso che si viene facendo è relativo ad una persona non nota al pubblico, naturalmente".

In altre parole, nel caso di un personaggio come Totò, la sua immagine, che anche il convenuto dà per "notoria", è, di per sé, in grado di identificarlo per chiunque, almeno nel nostro Paese, senza far ricorso a particolari conoscenze personali, e ciò è tanto più vero in relazione al manifesto che ci occupa, perché, al di là dell'inconfondibile fisionomia dell'artista, al suo ritratto è stata accostata una sua frase che sempre il convenuto dà per notoria, ed anzi "rinomata", ed "ormai da tempo entrata a far parte dell'ordinario linguaggio comune" (così a pag. 3 della sua comparsa di risposta), e perciò parimenti in grado di individuarlo.

Pertanto, nella specie è scontato giungere alla conclusione che l'immagine dell'artista costituisca un "dato personale" in senso tecnico-giuridico, assoggettato alla relativa disciplina di tutela.

VIII. Ma il partito convenuto si è difeso sostenendo essenzialmente che nella specie la riproduzione dell'immagine dell'attore era giustificata appunto dalla sua notorietà ex art. 97 L. n. 633 del 1941.

Senonché, la notorietà (nella specie, indubbia e data per scontata dalle parti) della persona ritratta non è assolutamente una scriminante che possa giustificare qualsiasi utilizzazione del ritratto altrui.

Difatti, la Corte Suprema ha anzitutto insegnato che le ipotesi previste nell'art. 97 cit., nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo

carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione (così Cass., sez. I, 28.3.1990, n. 2527, la quale decise che il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto, nella specie, la rivista mensile Playboy, diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione).

Indi, ha sancito che, a norma dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 L. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze della pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari (in tal senso Cass., sez. I, 6.2.1993, n. 1503 e, da ultimo, id., sez. III, 115.2010, n. 11353; ma nello stesso ordine di idee id., sez. I, 2.5.1991, n. 4785, aveva esplicitato che la divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui).

Ed anche i precedenti di merito seguono detti insegnamenti (cfr. Trib. Roma, 24.5.2005, M. c. A.N. e altro; Pret. Roma, 3.7.1987, Marzotto c. Soc.

Rizzoli periodici e altro, interessante laddove spiega che, nel nostro ordinamento, la notorietà della persona ritratta non giustifica la pubblicazione, senza il suo consenso, di immagini attinenti a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze pubbliche di informazione, in quanto estranee ai motivi, ai fatti ed agli avvenimenti che ne hanno determinato la notorietà; Trib. Verona, 26.2.1996, Brutti c. Lega Nord e altro; Trib. Roma, 22.12.1994, De Curtis c. Soc. Maico e altro, riguardante uno spot pubblicitario che aveva ripreso una scena di un film, interpretato proprio da Totò, ove l'attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata).

Tornando allora alla fattispecie in esame, è da escludere *de plano* che la divulgazione, a mezzo dei manifesti contestati, dell'immagine del noto artista da tempo defunto, senza il consenso della figlia odierna attrice (di regola, indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2, e 93, comma 2, L. cit.), potesse rispondere ad esigenze di pubblica informazione, sia pure *lato sensu*. S'è già spiegato, infatti, che Totò e men che meno il suo ritratto nulla potevano avere a che fare con la vicenda cittadina dei Palazzi di Punta Perotti, la quale vicenda, peraltro, nei manifesti in questione è toccata in chiave, non già informativa, ma di propaganda politica; ossia in termini non dissimili da quelli pubblicitari che la giurisprudenza sopra richiamata ha escluso possa giustificare l'uso non autorizzato del ritratto altrui.

Per giunta, pur dando per scontato che fossero ormai scaduti i diritti del produttore dell'opera cinematografica dalla quale è stata tratta l'immagine riprodotta nei manifesti (e comunque di eventuali violazioni di questi diritti avrebbero dovuto dolersi altri soggetti), si è sopra illustrato che il ritratto è

stato appunto così estrapolato dal film cui apparteneva ed è stato reso pubblico in un contesto del tutto diverso da quello nel quale avrebbe potuto essere in ipotesi lecita (ossia in quello della riproduzione o della proiezione dell'opera cinematografica, ove non più coperta dai relativi diritti di utilizzazione); il tutto, inoltre, con gli effetti distorsivi dell'identità personale anche politica della persona ritratta sopra visti.

Resta, perciò, confermato che nel caso di specie la notorietà della persona ritratta, per giunta defunta, lungi dal costituire un'esimente, è stata piuttosto la ragione di un suo sfruttamento strumentale ed improprio, e quindi illecito ex art. 2043 c.c..

IX. Infine, l'attrice richiama anche l'art. 595 c.p. in tema di diffamazione.

Tuttavia, il Supremo Collegio ha statuito che deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto all'identità personale quando vi sia distorsione dell'effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione. Con la precisazione che la reputazione non si identifica con la considerazione (talvolta ombrosa) che ciascuno ha di sé o con il mero amor proprio, ma con il senso di dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, e che il diritto all'identità personale non implica, comunque, la pretesa di una costante corrispondenza tra la narrazione di fatti riferiti ad una determinata persona e l'idea che la stessa ha del proprio io, giacché, altrimenti, verrebbe preclusa la

possibilità di esercizio del legittimo diritto di critica (così Cass. pen., sez. V, 7.2.2008, n. 10724; id., sez. V, 1.2.1993).

In base, allora, a detto consolidato distinguo, certo è l'integrarsi dell'illecito civile in questione sia quale lesione del diritto all'identità personale del defunto Totò, e sotto il profilo intellettuale-artistico e sotto il profilo politico, sia quale abuso della sua immagine sotto forma di ritratto, nonché di "dato personale" a lui riconducibile e riconoscibile.

Al contrario, devono escludersi gli estremi del delitto di diffamazione da un punto di vista oggettivo, in quanto l'affissione dei manifesti incriminati non lede la reputazione del defunto artista nel senso dianzi chiarito, perché, anche se tanto è avvenuto senza il consenso dell'avente diritto ed in contesto assolutamente avulso da quelli in cui l'effigie e la frase dello stesso erano collocati, ciò non ha comportato alcuna valutazione, men che meno negativa o altrimenti offensiva, della sua persona, ma semplicemente una distorsione della sua identità nei sensi avanti chiariti.

X. Venendo adesso alla quantificazione dei danni risentiti, in primo luogo i rilievi fotografici prodotti a corredo del libello introduttivo sono ampiamente dimostrativi della circostanza che i manifesti contestati vennero affissi in luoghi differenti dell'area urbana di Bari, sovente in più esemplari accostati tra loro (come di solito avviene per quelli della campagna elettorale vera e propria), ed anche in punti all'evidenza diversi dagli appositi spazi autorizzati, tra i quali cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti o armadietti per gli impianti relativi ad altri servizi.

Quanto, poi, alla durata della divulgazione abusiva, l'attrice nelle proprie posizioni di prova, chiedeva di dimostrare che: "Tali manifesti sono rimasti

affissi in tutta la città di Bari per oltre un mese fino allo scadere del mese di febbraio 2009”, e questo assunto è rimasto praticamente incontestato, visto che il convenuto, non solo non ha allegato, né chiesto di provare il contrario sul punto specifico, ma, nella sua comparsa dell’1.6.2009, si era limitato a sostenere che “l’utilizzazione del ritratto è stata effettuata per la sola zona di Bari e per un periodo assai limitato, essendo ad oggi da tempo terminatasi”.

Pertanto, la diffusione contestata si è protratta per un tempo circoscritto, ma comunque rilevante di poco più di un mese circa.

Inoltre, dall’ulteriore documentazione prodotta in corso di causa dall’attrice (che pure il resistente non ha contestato) emerge che tale massiva affissione provocò un’immediata polemica politica (in particolare, il Sindaco della Città di Bari subito reagì contro la stessa), polemica che, in quanto tale, interessa fino ad un certo punto ai fini di causa; e però sicuramente rileva perché pure dalla stessa, non solo si desume la notevole risonanza che ebbe il “caso” nell’arco di tempo di alcuni mesi, ma si trae anche che organi di stampa (tradizionale cartacea o on-line) di notorio ben differente orientamento politico confermarono che i manifesti in questione erano stati affissi “su tutti i muri della città” (così in particolare su Libero-news.it. del 15.10.2009, che riporta un trafiletto a riguardo dell’Adnkronos).

Riprendendo, perciò, un aspetto cui già prima si era fatto cenno, dal complesso di questi elementi è permesso concludere che la propaganda in questione ebbe carattere abbastanza imponente ed invasivo, tanto che l’attrice, la quale risulta residente in Roma, ne venne a sapere ed anche lei prontamente è insorta contro la stessa con l’atto di citazione che ha introdotto il presente

giudizio, notificato – si noti – il 18.2.2009, vale a dire, neanche un mese dopo l'inizio dell'affissione dei manifesti.

Ciò considerato, l'attrice ha richiamato Cass., sez. III, 11.5.2010, n. 11353 (già sopra cit. ad altri fini), secondo la quale, in assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito.

Sennonché, tale principio è inapplicabile al caso che ci occupa per diverse ragioni. In disparte il rilievo che non sono quantificabili nella specie, neppure in via approssimativa, gli utili ottenuti dal partito politico resistente dall'indebita utilizzazione di immagine e frase dell'artista defunto (si tratterebbe al più di vantaggi appunto politici), nel nostro caso è da escludere in radice l'idea stessa che l'attrice, considerata la posizione assunta in causa (che peraltro manifestò anche nel corso, ma al di fuori della stessa: cfr. Bari.live.it del 27.2.2009, sub doc. 18 della sua produzione), avrebbe acconsentito all'uso, o meglio, all'abuso, di quella immagine e di quella frase del padre, per un qualsivoglia compenso.

Occorre, perciò, escludere nella specie l'esistenza stessa di un danno patrimoniale (che l'istante aveva determinato in € 50.000,00 a fronte del complessivo importo di € 500.000 richiesto).

Viene, perciò, in considerazione esclusivamente il danno non patrimoniale, pure allegato dall'istante, e sicuramente da indennizzare (cfr. nella motivazione, per limitarsi sempre alla più recente giurisprudenza, la più volte

cit. Cass. n. 11353/2010; ma v. anche nelle parti motivate le note sentenze della Sezioni Unite della Corte Suprema, 11.11.2008, nn. 26972 e 26973), in via ovviamente equitativa.

In tal senso, allora, per rendere controllabile e non arbitraria tale liquidazione, occorre considerare che, in caso di danni da morte del congiunto, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano (che sono, poi, quelle seguite anche da questo Tribunale in caso di risarcimento del danno alla persona) per l'anno 2009 (ossia l'anno in cui nella specie si collocano il fatto illecito ed i danni che ne sono conseguiti), prevedevano per il pregiudizio non patrimoniale relativo un importo medio di € 150.000,00, un importo medio di € 225.000,00 ed un importo massimo di € 300.000,00.

Ebbene, i due illeciti (e, cioè, quello che provoca il decesso del congiunto e quello qui in considerazione) presentano indubbi aspetti comuni: l'ascendenza costituzionale degli interessi tutelati, il loro provocare anzitutto sicuri detrimenti di natura non patrimoniale, l'essere entrambi riferiti ad ambito familiare protetto (nel caso del danno da morte del congiunto è risarcito il nocumento derivante dalla perdita del rapporto c.d. parentale con quest'ultimo in tutti i suoi profili relazionali, nel nostro caso, secondo quanto già visto, lo stesso legislatore ha selezionato i soggetti che, quali stretti congiunti della persona, possono reputarsi lesi *jure proprio* dall'attentato all'identità personale ed all'immagine del loro parente, ancorché defunto).

Appare, perciò, giustificato ricorrere al parametro minimo di € 150.000,00, previsto dal su menzionato sistema tabellare; parametro che risulta congruo ove si pensi che, anche se non trattasi della più grave ipotesi di annullamento totale e definitivo del rapporto parentale tutelato (come nel caso del danno non

patrimoniale da morte), nella fattispecie in esame: l'istante era legata da strettissimo rapporto di parentela con la persona defunta, essendone la figlia, ed è rimasta direttamente e sicuramente colpita dall'illecito subito, come la sua pronta reazione rammostra; detto illecito, come dianzi visto, ha assunto carica plurioffensiva (rispetto all'identità personale artistico-intellettuale e politica del congiunto, all'immagine dello stesso ed al "dato personale" adoperato); lo stesso illecito in termini quantitativi (per il numero comunque cospicuo di manifesti affissi), spaziali e modali (in relazione a dove sono stati affissi, cassonetti compresi), cronologici (in rapporto alla durata della divulgazione abusiva) ed effettuali (stante la risonanza mediatica che ne è conseguita) si è atteggiato in termini sicuramente apprezzabili, e tali da accentuare la carica lesiva dell'illecito.

Mette conto aggiungere che non sono paragonabili alla nostra fattispecie i casi di liquidazioni ben più ingenti, per danni in linea di massima simili, che la difesa attorea ha tratto dalla prassi e dalla giurisprudenza statunitensi.

Infatti, questo Giudice a titolo personale si pone in prospettiva dialettica rispetto alla possibilità di introdurre anche da noi la categoria dei *punitive damages* nei debiti casi (tra i quali, potrebbero rientrare quelli, analoghi al presente, nei quali, cioè, vengono in considerazione beni direttamente protetti a livello costituzionale, ed il risarcimento dei danni ben potrebbe anche adeguatamente "sanzionare", a scopo dissuasivo, condotte che non è augurabile abbiano a ripetersi, anche per cercare di assicurare la correttezza della propaganda politica e di evitare "appropriazioni indebite" più o meno selvagge di personaggi noti in essa).

Occorre, tuttavia, prendere atto che sinora la nostra giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata nel senso di ritenere che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, onde è incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi (così, da ultimo, Cass., sez. I, 8.2.2012, n. 1781, la quale, nell'affermare il suddetto principio, ha cassato per insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentando nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei *punitive damages* e che i danni subiti per infortunio sul lavoro del danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda; ma in termini non dissimili si erano espressi altre volte i Giudici di legittimità, comprese le sopra richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2008).

Compaiono sì talune voci dissonanti (cfr., ad es., Cass., sez. III, 17.4.2008, n. 10118, la quale ha affermato che il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello – avente anche funzione sanzionatoria-non patrimoniale rappresentato dal *vulnus* all'ambiente in sé e per sé considerato,

costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale), ma resta ancora di là da venire l'approdo del formante giurisprudenziale a risultati più progrediti.

XI. I danni come sopra liquidati, in quanto crediti di valore, vanno poi rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi.

Quanto appunto alla rivalutazione, la somma liquidata alla danneggiata va rivalutata dalla data (23.1.2009) in cui è stata monetariamente determinata (c.d. *aestimatio*) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. *taxatio*), che va fissata al giorno 30.11.2012 (in relazione all'ultimo indice ISTAT disponibile).

In particolare, la rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipologie dei consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.). Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (v. sopra).

Circa, infine, gli interessi, nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della

obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo nella prestazione risarcitoria. Tali interessi, infine, vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sent. delle Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712), e ciò comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo.

La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (cfr. Cass., 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, anche con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli). In tal caso, il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.

In definitiva, le somme complessivamente dovute all'attrice sono le seguenti: A) danno liquidato al 23.1.2009 (c.d. *aestimatio*): € 150.000,00; B1) interessi maturati al 30.11.2012: € 11.956,72; B2) rivalutazione maturata al 30.11.2012: € 13.050,00; B) interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 25.006,72. Importo totale (A + B) dovuto al 30.11.2012 (c.d. *taxatio*): € 175.006,72.

XII. Pertanto, il partito convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice della somma suddetta, sulla quale sono poi dovuti i soli interessi legali dal 30.11.2012 sino al saldo.

Inoltre, trattandosi di pregiudizio di natura non patrimoniale, indubbiamente la pubblicità della presente decisione può contribuire a riparare tale danno, tanto più che come innanzi rilevato la vicenda di cui è causa aveva avuto una certa eco nella stampa, di tal che, in conformità all'analogia richiesta dell'attrice, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., deve essere ordinata tale pubblicazione nei sensi e termini specificati in dispositivo, sui quotidiani appresso indicati (che sono, poi, tra quelli, più rilevanti, che seguirono il "caso" relativo all'affissione contestata, sempre alla stregua della documentazione versata in atti dall'istante).

Infine, quanto all'inibitoria pure sollecitata dall'attrice, s'è visto che è divenuto pacifico tra le parti che la condotta abusiva si è ormai esaurita; nondimeno, ai sensi dell'art. 10 c.c., va disposto il divieto dell'ulteriore utilizzazione dei manifesti abusivi, in uno alla loro distruzione, permanendo il pericolo della ripetizione dell'illecito già effettuato, considerata la posizione assunta in causa dall'associazione politica resistente, la quale, a torto, reputa consentito ciò che ha fatto.

Le spese, liquidate come in dispositivo (secondo il vecchio sistema tariffario, stanti l'esaurimento dell'attività difensiva di parte prima dell'entrata in vigore del noto D.M. in tema di c.d. parametri, e l'altrettanto noto *decisum* a riguardo delle Sezioni Unite), seguono la soccombenza assolutamente prevalente del convenuto e devono essere distratte in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi anticipatario.

P. Q. M.

Il Giudice, Francesco Caso, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da De Curtis Liliana, con atto di citazione notificato il 18.2.2009, nei

confronti del partito "Il Popolo della Libertà", nonché sulla domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo con comparsa depositata l'1.6.2009, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del resistente;
- 2) accoglie, per quanto di ragione, le domande dell'attrice e per l'effetto: a) condanna il convenuto al risarcimento dei danni dalla prima subiti per l'illecito di cui è causa, risarcimento che liquida nella complessiva somma di € 175.006,72, comprensiva di rivalutazione e di interessi sull'importo in linea capitale specificato in motivazione via via rivalutato annualmente sino al 30.11.2012, oltre ai soli interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo; b) ordina altresì al convenuto di provvedere, a sue cura e spese, alla pubblicazione della presente decisione, per una sola volta, mediante inserzione per estratto sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno", "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera"; c) ordina, infine, al resistente di non più utilizzare i manifesti raffiguranti De Curtis Antonio, in arte Totò, oggetto di domanda, ed in parte motiva meglio descritti, e di distruggere quelli dei quali sia ancora in possesso;
- 3) condanna, infine, il convenuto al pagamento delle spese processuali dell'attrice, che liquida complessivamente in € 15.375,72, di cui € 4.563,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari ed € 812,72 per borsuali, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Roberto Savino;

Così deciso in Bari il 27.12.2012.

Il Giudice

Depositato in Cancelleria

Bari **9 GEN. 2013**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DSSA IPPOLITA VALLA

(Francesco Caso)